

Pubblicato il 11/03/2021

N. 00321/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2020, proposto da Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto, Ivano Siniscalchi, Silvia Cossu, Giacomo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma - S. Croce 466/G;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

della delibera di Giunta regionale del 30 dicembre 2019, n. 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 10 gennaio 2020, n. 5, recante “Adozione provvedimento di cui all'art. 8 “Limitazioni all'esercizio del Gioco” della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”. Deliberazione della Giunta Regionale n. 120/CR del 5 novembre 2019”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;

Visto l'art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Allstar S.r.l., esponendo di gestire in Veneto numerose sale da gioco dotate di apparecchi da divertimento e intrattenimento, modelli AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Videolottery), rientranti nella categoria degli apparecchi idonei per il gioco lecito ai sensi dell'art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“TULPS”), impugna la delibera, meglio indicata in epigrafe, con cui la Giunta della Regione Veneto, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale n. 38 del 2019, ha individuato le fasce orarie di interruzione del gioco sul territorio regionale (dalle ore 07:00 alle ore 09:00; dalle ore 13:00 alle

ore 15:00; dalle ore 18:00 alle ore 20:00), fermo restando il riconoscimento della possibilità per i Comuni di “aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”.

La Società ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata delibera per i seguenti motivi di ricorso:

I) *Violazione di legge. Violazione della legge regionale della Regione Veneto del 10 settembre 2019, n. 38.*

Con il primo motivo di ricorso si deduce che la delibera di Giunta impugnata, nel consentire la possibilità per i Comuni di aggiungere ulteriori fasce orarie di limitazione temporale dell’esercizio del gioco anche oltre il limite di sei ore previsto dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, n. 103, si porrebbe in violazione della legge regionale n. 38 del 2019 che avrebbe invece recepito i contenuti dell’Intesa, cui la Giunta doveva adeguarsi;

II) *Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di non discriminazione e principio di uguaglianza. Violazione del principio della libera concorrenza.*

La delibera della Giunta, inoltre, sempre nella parte in cui ha previsto, a favore dei Comuni, la possibilità di definire gli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco anche oltre la soglia massima di interruzione delle sei ore giornaliere, sarebbe viziata da eccesso di potere, ponendosi in contraddizione con gli obiettivi e le finalità dell’Intesa, che avrebbe lo scopo di regolare, invece, in maniera omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale la distribuzione dell’offerta di gioco e delle relative modalità di erogazione; e sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione e con il principio di libera concorrenza, determinando un disparità di trattamento tra le imprese che operano nel territorio della Regione Veneto a seconda del regime orario individuato dai diversi Comuni.

III) *Incompetenza della Regione per mancato coinvolgimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella definizione delle fasce orarie di interruzione dei giochi.*

La ricorrente, fermo restando il carattere assorbente dei precedenti motivi, deduce, poi, che la Giunta regionale, con l'adozione della delibera, avrebbe travalicato i confini della propria competenza, nella misura in cui non ha coinvolto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella definizione delle fasce orarie di interruzione dei giochi, secondo, invece, quanto previsto dall'Intesa.

Si è costituita in giudizio la regione Veneto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere e contrastando nel merito le avverse pretese.

Si è costituita in giudizio, con memoria meramente formale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In vista dell'udienza di trattazione di merito del ricorso, la ricorrente e la Regione Veneto hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.

All'udienza del 24 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere, formulata dalla Regione Veneto, è, ad avviso del Collegio, fondata, secondo quanto segue.

Va innanzitutto rilevato che il ricorso è sostanzialmente rivolto a contestare la "possibilità", prevista nella delibera di Giunta impugnata, per i Comuni di individuare ulteriori fasce orarie di limitazione temporale dell'esercizio del gioco, anche oltre il limite di sei ore previsto dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, n. 103, i cui contenuti sarebbero stati recepiti dalla legge regionale n. 38 del 2019.

Tanto premesso, l'interesse che sorregge il ricorso appare privo del necessario requisito dell'attualità, considerato che la concreta ed effettiva lesività è da ricollegare all'adozione degli atti con cui i singoli Comuni effettivamente decidano di individuare ulteriori fasce orarie di interruzione del gioco sul

territorio di loro pertinenza: atti comunali che vanno appositamente impugnati unitamente agli atti presupposti non immediatamente lesivi.

Giova, infatti, ricordare che, per costante giurisprudenza, sussiste “interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento; interesse che deve, comunque, essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente)” (cfr. Cons. Stato, sent. n. 4265 del 2019 e sent. n. 6014 del 2019).

E' stato, inoltre, evidenziato che “l'interesse ad agire è scolpito nella sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo; è, dunque, espressione di economia processuale, manifestando l'esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti l'extrema ratio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2892; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2014, n. 1572).

In particolare, il requisito dell'attualità dell'interesse ad agire non è rilevabile allorché il pregiudizio derivante dall'atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, ovvero quando l'emanazione del provvedimento non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del soggetto ricorrente né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo (T.A.R. Lombardia, Milano II, 10 febbraio 2017, n. 343; T.A.R. Lazio, Roma, I, 17 aprile 2015, n. 5711; Tar Molise, sez. I, 19 aprile 2018, n. 219).

L'interesse ad agire, infatti, "resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche" (cfr. Cons. Stato, sent. n. 2892 del 2014 e n. 1572 del 2014).

Pertanto, atteso che il pregiudizio lamentato in sede del presente ricorso resta nella sfera della "possibilità", riconosciuta nella delibera di Giunta regionale (unico atto oggetto di impugnativa con il presente ricorso), che i Comuni introducano fasce orarie ulteriori di interdizione dal gioco, si ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di attualità dell'interesse ad agire.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

